



COMUNE DI SCALEA

(Provincia di Cosenza)

- SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO -

n° 19

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2014

- Visto** il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 "Attuazione della Delega di cui all'Art. 1 della L. 22/07/1975, n° 382";
- Visto** il Decreto Legislativo 31/marzo/1998, n. 112 "Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15/marzo/1997, n. 59";
- Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 619 del 28.09.2007 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni inerenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricettive;
- Visto** il decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio Regionale n. 16066 del 24.10.2007, pubblicato sul B.U.R. del 28.12.2007 per l'esecutività del suddetto trasferimento di funzioni;
- Vista** la Legge Regionale 21/dicembre/2005, n. 17 "Norme per l'Esercizio della Delega di Funzioni Amministrative sulle Aree del Demanio Marittimo";
- Visto** l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14/07/07 (Suppl. Straordinario n° 3 al n° 12 del 30/06/07) nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emettono Ordinanza Balneare di disciplina degli aspetti propri dell'Attività Turistico Ricreativa;

DISPONE

Art.1- Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il 09 luglio ed il 31 ottobre, con garanzia dei servizi nel periodo ricorrente dal 10 luglio al 30 settembre.

Ogni Stabilimento Balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Art. 2 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge destinate alla libera Balneazione

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- lasciare, natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad esclusione dei mezzi nautici di soccorso;
- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- f) praticare qualsiasi gioco (esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi;
- g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti se accompagnati dai rispettivi utilizzatori;
- h) tenere ad alto volume radio, jukebox, mangianastri ed, in generate, apparecchi di diffusione sonora;
- i) esercitare attività (esempio: commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici;
- j) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- k) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- l) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
- m) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- n) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo e/o attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Art. 3 - Disciplina delle Strutture e degli Stabilimenti Balneari

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, con possibilità, su istanza di parte, di protrarre l'apertura dei Servizi accessori fino alle ore 01:00, orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove possibile.

Lo svolgimento delle attività di spettacolo e intrattenimento è soggetto ad Autorizzazione Comunale ai sensi degli Artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.

La diffusione sonora musicale e l'esibizione all'aperto di orchestre è consentita con livelli che non arrechino disturbo alle occupazioni e al riposo dei cittadini, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:30 alle ore 24:00.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posa sdraio ed ombrelloni.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo

di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla Legge 25/08/1991 n. 284 ed al Decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTIED ACCESSI AL MARE E VARCHI

I Concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della **Legge n. 104/1992**.

Nelle aree in Concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare- che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse- anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo Concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in Concessione, previa semplice comunicazione al Comune di SCALEA "Servizio Urbanistica e Demanio" e dovranno, comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei Concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in Concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica metri (1,00 x 0,50) con l'indicazione "**PASSAGGIO PER ACCESSO AL MARE**" al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in Concessione, anche al fine della balneazione, escludendo la permanenza e/o sosta nella fascia dei 5 metri della battigia.

Ove tale disposizione non sia rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 è vietato utilizzare nelle aree e strade di accesso al mare l'uso di mezzi meccanici da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione delle imbarcazioni.

L'inosservanza di tale disposizione o di parte di essa comporta la sanzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

FASCIA DEI 5 METRI

Le aree in Concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito, s'interrompono ad una distanza di metri 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 metri dalla battigia antistante l'area in Concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di Soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in Concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia (contenitori per la raccolta differenziata).

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico (allaccio alla rete fognaria comunale).

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in Concessione.

Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 4 – Norme di sicurezza sull'uso delle coste e del mare antistante

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.

Art. 5 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle disposizioni in materia di **"Sicurezza Balneare"** dell' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI MARATEA**.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di SCALEA e la stessa dovrà essere esposta a cura dei Concessionari di esercizi balneari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo a tutti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di Legge.

Avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica per i destinatari, e dalla data di affissione

all'Albo Pretorio per la generalità dei cittadini, innanzi al TAR della Calabria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dai predetti termini.

Dalla Residenza Municipale, li 08/07/2014

 Il Responsabile del Servizio
Urbanistica e Demanio
Arch. Giampietro D'Alessandro
Giampietro D'Alessandro

NUMERI TELEFONICI E RECAPITI UTILI:

GUARDIA COSTIERA EMERGENZA IN MARE NUMERO BLU:	1530
PRONTO SOCCORSO:	118
VIGILI DEL FUOCO SCALEA	0985/91148
UFFICIO CIRC. MARITTIMO MARATEA:	0973/876859- 73/877120
COMUNE DI SCALEA:	0985/282271
COMUNE DI SCALEA (fax):	0985/21804
COMUNE DI SCALEA (e-mail):	urp.scalea@asmepec.it
POLIZIA MUNICIPALE SCALEA:	0985/282207 - 282208
CARABINIERI SCALEA:	0985/283900
GUARDIA DI FINANZA SCALEA:	0985/20247